

CLAUDIO MARCONI  
AVVOCATO  
Via Scrivia, 7 - 58100 GROSSETO  
Tel. 0564.416154 - Fax 0564.410644  
marconi.celata@tin.it



## TRIBUNALE CIVILE DI GROSSETO

R.G. n. 97/895 / G.O.T. Dr.ssa R. Passavanti

### Memoria di replica

per: Curatela del Fallimento Biemme Costruzioni s.n.c. di Bardi & Milani,  
convenuta (Avv. Claudio Marconi);

contro: Falzea Bruno, attore (Avv. Marco Crollo);

e nei confronti di: Giorgio Pellegrini s.a.s., terza chiamata (Avv. Alessandro Antichi).

\*\*\*

Sembra pacifico che la causa debba essere rimessa sul ruolo per le questioni di competenza già evidenziate in conclusionale.

\*\*\*

Quanto al resto deve farsi osservare come le argomentazioni e le tesi di questa difesa siano di fatto rimaste senza riscontro alcuno.

Preme comunque precisare come non risponda al vero che la Curatela abbia resistito alle domande dell'attore nel merito non avendo sul punto né negato né affermato alcunché, essendosi limitata a chiedere il rigetto delle domande attrici in base ad argomentazioni esclusivamente giuridiche.

Apparendo pretestuosa e meramente suggestiva ogni ulteriore illazione sulla condotta processuale della curatela.

Di contro può darsi invece che proprio l'attore cerchi per tale via di attirare l'attenzione su questioni secondarie essendosi reso conto della difficoltà di sostenere le proprie domande, dedicando scarsa attenzione appunto alle questioni principali (e cioè la proponibilità delle domande medesime tanto sotto un profilo processuale che sostanziale).

Avv. Claudio Marconi — Avv. Roberta Celata  
VIA SCRIVIA, 7 GROSSETO - TEL. 0564 416154 - FAX 0564 410644

Si veda quanto scrive controparte a pag. 14 della propria conclusionale dopo aver ritenuto condivisibile sul punto l'assunto della curatela: *“La domanda di condanna, infatti, varrà solo ai fini dell'accertamento dei fatti di causa e, nella parte più propriamente condannatoria, sarà sempre rivolta nei confronti del fallito”* .

Si badi che nelle proprie conclusioni l'attore ha chiesto la condanna della “*Biemme Costruzioni di Milani e Bardi s.n.c., in persona del suo legale rappresentante, oggi Curatela del Fallimento Biemme Costruzioni snc, al pagamento...*”.

Sembra superfluo ricordare che tertium non datur, per cui le azioni o sono di accertamento o sono di condanna.

E che, parimenti, la società Biemme Costruzioni snc è un soggetto e la Curatela Fallimentare un altro, e che nei confronti di quest'ultima non possono essere proposte azioni di condanna (in quanto finalizzate alla esperibilità di azioni esecutive non proponibili appunto nei confronti della Curatela), fermo per il resto il rispetto delle norme della procedura concorsuale.

Altrettanto deve dirsi sul piano sostanziale, posto che il contratto concluso tra Biemme Costruzioni snc e Falzea Bruno è uno ed uno solo, e cioè un preliminare di compravendita di cosa da costruire: e dunque l'azione spettante a controparte non può trovare fondamento né nella disciplina di cui agli artt. 1668 e segg. c.c. né in quella di cui agli artt. 1490 c.c., tenuto conto che il sig. Falzea ha promosso nei confronti della società fallita, tuttora pendente in grado appello, un giudizio ex art. 2932 c.c.

\*\*\*


Queste sono le difese svolte in causa dalla Curatela e su queste tesi doveva svolgersi il contraddittorio, irrilevante essendo ogni altro aspetto dei rapporti intercorsi tra le parti, comprese le azioni promosse o proseguite dalla procedura nei confronti di terzi.

\*\*\*

Tali argomentazioni valgono anche per la la terza chiamata in causa, nei confronti della quale, già parte in causa prima del fallimento, la curatela non ha svolto alcuna domanda, essendo peraltro state definite tutte le vertenze concernenti la fornitura di materiali per cui è causa.

Né si vede cosa altro la curatela avrebbe potuto o dovuto fare in questa sede e nei confronti della chiamata.

Grosseto, 21/9/2007

  
Avv. Claudio Marconi

